

REGIONE
TOSCANA

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 52

mercoledì, 13 dicembre 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Capo VI

Mobilità e infrastrutture

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67
(Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)

Art. 41

Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 67/1993

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) conducenti di velocipedi.”.

Art. 42

Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 67/1993

1. L'articolo 7 della l.r. 67/1993 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli

1. La commissione di cui all'articolo 6:

a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo;

b) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;

c) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale;

d) procede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);

e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, con controlli anche a campione.

2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 1, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I ruoli sono pubblici.

3. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei candidati ammessi, la data ed il luogo dell'esame. Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.

4. Il segretario provvede alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.”.

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42
(Norme per il trasporto pubblico locale)

Art. 43

Disciplina tariffaria dei servizi programmati
Modifiche all'articolo 19 bis della l.r. 42/1998

1. Al comma 5 dell'articolo 19 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), le parole: “I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti.” sono soppresse:

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 bis della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:

“5 bis. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione.”.

Capo VII

Sanità e coesione sociale

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
(Tutela sanitaria dello sport)

Art. 44

Funzioni della Regione regionali in tema di tutela sanitaria dello sport.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2003

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le parole: “legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e

procedura di accreditamento) come da ultimo modificata dalla legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”.

Art. 45

Certificazione di idoneità sportiva
agonistica e non agonistica.
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2003

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 le parole: “dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica), dal decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita)”.

2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:

“3. Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI individuati dall’articolo 42 bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell’ambito delle strutture ambulatoriali autorizzate.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:

“4. Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali o dalle strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport.”.

Art. 46

Criteri generali per la qualificazione
dell’attività sportiva agonistica
e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità.
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 35/2003

1. Al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 35/2003 le parole: “dal decreto ministeriale 28 febbraio

1983 e” sono soppresse, e dopo le parole “marzo 1993” sono aggiunte le seguenti: “e dal d.m. salute 24 aprile 2013”.

Art. 47

Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per
idoneità allo sport agonistico.
Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/2003

1. Alla fine della rubrica dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “e non agonistico”.

2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “, e non agonistica”.

3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “per l’attività sportiva agonistica”.

4. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003, dopo le parole: “agonistica e non agonistica” sono inserite le seguenti: “e gli ambulatori autorizzati che rilasciano certificazioni di idoneità all’attività sportiva non agonistica,”.

Art. 48

Autorizzazione ed accreditamento
degli ambulatori privati.
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/2003

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 35/2003 le parole: “dalla l.r. n. 8/1999” sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”;

le parole: “della l.r. 8/1999 sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 51/2009”.

Art. 49

Provvedimenti sanzionatori.
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 35/2003

1. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 35/2003 le parole: “l.r. n. 8/2009” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 51/2009”.

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004 n. 28
(Disciplina delle attività di estetica e
di tatuaggio e piercing)

Art. 50

Percorsi e requisiti formativi.
Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/2004

1. Al comma 3 bis dell’articolo 10 della legge